

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Coordinatore della I Sezione,

letti gli atti del procedimento n. 982/13 R.G. Vol. promosso, ex art. 814 c.p.c., dagli arbitri avv.ti D. G, C. M. e M. G. nonché dal consulente d'ufficio ing. A. S. in relazione al giudizio instaurato da I. E. C. di C. A. & C. s.n.c. contro G. G. e definito con lodo emesso in data 2-3-2012;

rilevato che non si sono costituiti benché ritualmente convenuti in giudizio G. G. (presente all'udienza) e l'impresa C. s.n.c.;

ritenuto, quanto alla misura del compenso, che l'importo richiesto appare conforme a quanto previsto dal punto 9 della tariffa stragiudiziale forense (applicabile *ratione temporis*: cfr. Cass. S.U. 12-10-2012 n. 17406), tenuto conto del valore del giudizio, dell'attività svolta e della complessità dello stesso;

rilevato che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal c.t.u. ing. S. potendo avvalersi del procedimento ex art. 814 c.p.c. unicamente gli arbitri mentre il professionista dovrà ricorrere agli ordinari rimedi previsti dal codice di rito;

considerato che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate fra le parti atteso che, in mancanza di accettazione della misura del compenso stabilito dal Collegio Arbitrale, si è reso necessario dare corso al presente procedimento;

- p.t.m.
- dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'ing. S.;
 - determina in complessivi € 13.000,00 oltre ad IVA e CPA il compenso spettante agli arbitri (secondo le percentuali stabilite a favore del Presidente e degli altri componenti dal punto 9 della richiamata tariffa stragiudiziale) che viene posto a carico di I. E. C. di C. A. & C. s.n.c. e di G. G. in via fra loro solidale;
 - compensa integralmente fra le parti le spese della presente fase.

Si comunichi.

Mantova il 9 maggio 2013.

Il Coordinatore
dott. Mauro Bernardi